

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 04/10/2024

CIRCOLARE N.5/2024

Concordato Preventivo Biennale

La presente Circolare descrive in modo sintetico il nuovo istituto fiscale del Concordato Preventivo Biennale disciplinato dagli articoli da 6 a 37 del Dlgs 13/2024 e successivi decreti modificativi/integrativi.

Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (facoltativo per il contribuente) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

E' consentito l'accesso al CPB ai contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA o che applicano il regime forfetario per i quali non si verificano le condizioni ostative previste dal decreto CPB, ossia: presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi, definitivamente accertati e non rateizzati, per un totale superiore ad € 5.000, mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento, aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall'art. 2621 c.c., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p., commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Ulteriore condizione ostativa concerne in fattispecie riferibili al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta e tale condizione è prevista per i soli contribuenti ISA, ossia aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

La proposta di concordato accettata definisce per gli anni 2024-2025 il reddito di impresa e di lavoro autonomo e la base imponibile IRAP per i soggetti ISA, mentre per i soggetti in regime forfetario, in via sperimentale, l'adesione al CPB rileva per il solo anno 2024.

I redditi definiti in virtù della proposta di concordato, delineata in base al reddito 2023, corrispondono a quelli da dichiarare ai fini fiscali nel 2024 e nel 2025, indipendentemente dal reddito effettivo dell'anno. Tale istituto risulta particolarmente conveniente per coloro che hanno delle previsioni di crescita del fatturato e del relativo reddito negli anni 2024 e 2025.

In considerazione del reddito definito con il concordato preventivo biennale per gli anni 2024-2025 le imposte verranno calcolate secondo il seguente metodo: il reddito 2024 scontrerà le aliquote ordinarie fino a concorrenza del reddito 2023, mentre per la parte eccedente potrà essere assoggettata ad aliquote agevolate che variano tra il 10% e il 15% in base al voto conseguito ai fini ISA nel 2023.

Nei confronti dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato, l'eventuale attività di accertamento per i periodi d'imposta oggetto di accettazione del Concordato Preventivo Biennale, non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive, stante l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui al citato articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, prevista all'articolo 19, comma 3, del decreto CPB.

In ogni caso, non è oggetto di definizione l'IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.

Il Concordato Preventivo Biennale cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente (2024-2025), di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l'accordo tra Fisco e contribuente.

Secondo quanto previsto dall'art. 22 del decreto CPB, il contribuente decade dal concordato che quindi cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta, al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili. Al riguardo, il legislatore ha individuato una serie di casi riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all'interno dei modelli dichiarativi e al corretto svolgimento di alcuni adempimenti.

Un caso si verifica quando a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:

- l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati,

- la commissione di altre violazioni di non lieve entità, che sono elencate dall'art. 22, come violazioni constatate che integrano reati tributari, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato; comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'art. 9-bis del decreto ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
- violazioni relative agli anni oggetto del concordato, come omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e IRAP, dei sostituti d'imposta e dell'IVA.

Nello specifico, si tratta dei seguenti casi:

- cessazione o modifica dell'attività (per tutti i contribuenti che possono applicare il CPB);
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato;
- per i soli contribuenti ISA, l'adesione al regime forfetario;
- per i soli contribuenti ISA, operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti ovvero modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all'art. 5 TUIR;
- per i soli contribuenti ISA, dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%;
- per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario, superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all'art. 1, comma 71, secondo periodo, della legge n. 190/2014, maggiorato del 50%.

Un'altra ipotesi di decadenza si verifica quando a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato.

Inoltre, un'altra ipotesi di decadenza si ha quando sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.

Ancora un'altra ipotesi di decadenza si realizza quando vengono meno o risulti l'insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato.

Infine è prevista la decadenza nel caso in cui è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di concordato.

Secondo quanto previsto nel decreto CPB, nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

In particolare, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB;
- b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto CPB.

Il versamento di tali maggiorazioni dovrà avvenire entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto (30/11/2024).

L'adesione al Concordato Preventivo Biennale deve avvenire entro il 31/10/2024, nonostante esistano ancora ad oggi dubbi interpretativi.

Condono anni precedenti al 2023

L'adesione al Concordato Preventivo Biennale consente al contribuente di optare per una sorta di condono sui redditi degli anni dal 2018 al 2022 dietro il versamento di una percentuale dal 10% al 15%, in base al risultato degli ISA dei vari anni sui redditi dei singoli periodi. Il versamento di tali somme per usufruire del condono su anni precedenti deve avvenire entro il 31/03/2025 in unica soluzione o in 24 rate mensili con aggiunta di interessi. Si precisa che ad oggi tale provvedimento non è ancora definitivo in quanto sono in fase di definizione alcuni particolari di non poco rilievo.

Lo studio resta a disposizione per la valutazione dell'applicabilità degli istituti dietro esplicita richiesta da parte dei clienti, in quanto tale valutazione richiede notevoli impegni di tempo. Pertanto Vi chiediamo di contattarci, quanto prima, se interessati alla valutazione del Concordato Preventivo Biennale ed al Condono anni precedenti al 2023. In caso di mancato Vs contatto lo studio non effettuerà alcun tipo di valutazione.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA